

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2015

**Approfondimento su:** La certificazione unica.

*Dom.15 (termine prorogato a lunedì 16)*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

*Lun. 16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

#### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

### **Enpals Versamento**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Sab. 28 (termine prorogato a lunedì 2 marzo)*

### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

*Sab. 28 (termine prorogato a lunedì 2 marzo)*

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### **Inps**

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

### LA CERTIFICAZIONE UNICA

A partire dall'anno 2015, con riferimento alle somme erogate nel 2014, tutti i sostituti d'imposta, ivi compresi gli enti non commerciali, dovranno utilizzare la nuova "Certificazione Unica" per attestare le somme corrisposte ai lavoratori subordinati, nonché ai professionisti e agli sportivi dilettanti.

Gli enti non commerciali, quindi, a prescindere dalla forma giuridica assunta (associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni culturali, cori, bande e filodrammatiche, pro-loco, di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, cooperative sociali, ecc.), qualora abbiano corrisposto nell'anno 2014 dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi da lavoro autonomo (sia a favore di soggetti con partita iva che di lavoratori autonomi occasionali), provvigioni e redditi diversi, corrispettivi per contratti di appalto, ecc. dovranno seguire un nuovo e scadenzato iter procedurale gravitante intorno alla nuova "Certificazione Unica CU 2015".

Ciò premesso, si ricorda che la comunicazione in oggetto dovrà contenere, per gli enti sportivi dilettantistici, anche i dati di coloro che hanno percepito somme a titolo di compenso sportivo dilettantistico, premio, indennità di trasferta e/o rimborso forfettario di spesa di cui agli artt. 67, c. 1, lett. m) e 69, c. 2, Tuir, essendo invece esclusi i rimborsi spese documentanti relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza/abituale dimora del trasfertista. Inoltre, qualora dovessero risultare più compensi erogati allo stesso soggetto, l'ente avrà la facoltà di compilare un'unica certificazione totalizzando i vari importi riconducibili alla stessa causale ovvero predisporre tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno, numerando in ordine progressivo le certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

L'ente non commerciale, pertanto, nella sua veste di sostituto d'imposta, dopo aver compilato tale certificazione dovrà quindi rilasciarla in duplice copia ad ogni soggetto percipiente entro il 2.03.2015 (cadendo il 28 febbraio di sabato), in sostituzione al modello Cud ovvero alla certificazione in forma libera finora effettuata a favore di professionisti, lavoratori autonomi occasionali e sportivi dilettanti, trasmettendola poi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, autonomamente ovvero tramite un professionista abilitato al canale Entratel, entro il 9.03.2015 (cadendo il 7 marzo di sabato).

Il mancato invio telematico entro il termine di cui sopra comporterà per l'ente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.

Inspiegabilmente, comunque, l'invio della Certificazione Unica (che costituisce sostanzialmente una sorta di pre-invio del modello 770) non esime i sostituti d'imposta dalla presentazione del modello 770 alle ordinarie scadenze (31.07.2015).